



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Responsabile del Servizio contrasto alla grave emarginazione adulta

Tel: 051-6201911

Email: monica.brandoli@aspbologna.it

Prot. n. del

Spett. li Ditte

Trasmissione a mezzo posta certificata

Oggetto: lettera di invito alla procedura per l'affidamento di "Laboratori urbani di comunità, per attività di inclusione sociale rivolti alla popolazione con e senza dimora e di un servizio di progettazione e realizzazione di attività culturali che promuovano eventi di inclusione sociale". Lotto 1 CIG 7083129EF2
Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020"
CCI 2014IT16M20P004
Asse 3 Servizi per l'inclusione (OT9)
Azione 3.3.1: "Sostegno all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate"
Progetto BO 3.3.1.a "Attività culturali, di animazione territoriale e collaborazione civica con particolare riferimento ai giovani e al fenomeno delle nuove povertà".
CUP F39J16001110007

Premesso che è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento di "Laboratori urbani di comunità, per attività di inclusione sociale rivolti alla popolazione con e senza dimora e di un servizio di progettazione e realizzazione di attività culturali che promuovano eventi di inclusione sociale" e vista la candidatura di codesto Ente,

SI INVITA

codesto Spettabile Operatore Economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura in economia in oggetto, a presentare apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Si specificano a seguire le regole di partecipazione.

1) Amministrazione aggiudicatrice

1. L'appalto regolato dal presente disciplinare di gara e dagli altri documenti ad esso connessi è indetto dall'Azienda pubblica di servizi alla persona "ASP Città di Bologna". L'Azienda svolge attività di gestione di servizi sociali (socio-assistenziali e socioeducativi) e servizi ad essi complementari, sia nell'attuazione delle proprie competenze sia in base all'affidamento di alcune attività da parte del Comune di Bologna.
2. L'Azienda è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità nazionale Anticorruzione - Anac con il codice identificativo 0000368742.
3. I riferimenti generali dell'Azienda sono i seguenti:
 - Indirizzo: Viale Roma, 21, 40139 Bologna
 - Codice fiscale e partita IVA: 03337111201
 - Telefono: 051.6201320; fax: 051.6201307
 - Email: protocollo@aspbologna.it. Email PEC: asp@pec.aspbologna.it
 - Indirizzo internet (profilo di committente):
<http://www.aspbologna.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/>
4. Per informazioni sulla procedura di gara, prendere contatto con il Dott. Matteo Alessandro Martinelli, tel. 051-6201320, email matteo.martinelli@aspbologna.it; per informazioni sulle prestazioni del servizio oggetto della procedura da indire, prendere contatto con la dott.ssa Monica Brandoli, tel. 051-6201911, email monica.brandoli@aspbologna.it.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Monica Brandoli, Responsabile del servizio "Contrasto alla grave emarginazione adulta".

2) Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di "Laboratorio di comunità di Porto/Scalo" via dello Scalo 23;
2. Il contenuto specifico delle prestazioni è indicato nel capitolato tecnico.

3) Durata dell'appalto

1. L'affidamento avrà una durata di sei mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, con facoltà per l'Amministrazione di rinnovo per ulteriori tre mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni. L'ASP si riserva, altresì, di prorogare la durata del contratto per un periodo massimo di ulteriori tre mesi rispetto alla naturale scadenza, ai sensi dell'art. 106, c. 11, del decreto legislativo n. 50/2016, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

4) Procedura di aggiudicazione

1. L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. B) del d.lgs. n. 50/2016. Verrà applicato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della miglior qualità, considerata in rapporto ai criteri di valutazione che saranno definiti nella lettera di invito.
2. La presente procedura segue all'avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzione di ASP Città di Bologna il 18 maggio 2017.

5) Valore dell'appalto

1. Il valore del servizio oggetto di appalto, che **nell'avviso di manifestazione di interesse erroneamente era stato indicato come al netto d'IVA**, rapportato alla durata dell'affidamento di sei mesi, è determinato in euro 9.523 (novemilacinquecentoventitre/00), al netto dell'IVA. Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere

presuntivo, mentre il valore dei corrispettivi sarà in base ai servizi effettivamente resi ed eseguiti secondo le tempistiche e le necessità della stazione appaltante.

2. In relazione al presente appalto non sono previsti costi relativi alla sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e non si rende pertanto necessaria la compilazione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).
3. Il valore stimato delle attività di cui al servizio in oggetto, rapportato alla durata dell'affidamento nonché al possibile esercizio dell'opzione di rinnovo, ai soli fini dell'evidenziazione del valore dell'appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito dall'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, è determinato nell'importo complessivo stimato in euro 19.047(diciannovemilaquarantasette/00), al netto dell'IVA.

6) Operatori economici che possono partecipare alla procedura

1. Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 3, c. 1, lett. p) del d.lgs. n. 50/2016.
2. In caso di partecipazione di concorrenti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.lgs. 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

In conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

3. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

4. Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del d.lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, c. 14 del d.lgs. n. 50/2016 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.

7) Avalimento

1. Qualora un operatore economico intenda partecipare alla gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, in base all'art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 deve dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

2. La dichiarazione di cui al comma precedente è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell'operatore economico, in quanto dimostrativa del possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente allegata all'istanza, a pena di esclusione dell'operatore economico dalla gara stessa.
3. L'operatore economico, in relazione alla dichiarazione di avvalimento di cui al precedente comma 1), allega all'istanza di partecipazione alla gara anche:
 - a. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, da effettuarsi mediante adattamento e compilazione dell'allegato Mod. 1;
 - b. in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
 - c. la dichiarazione di non partecipare alla procedura di gara autonomamente o in altra forma in modalità plurisoggettiva.

8) Requisiti soggettivi

1. Si rinvia ai requisiti già indicati nella manifestazione di interesse.

9) Subappalto

1. E' ammesso il subappalto nei limiti del 30%, secondo le disposizioni contenute nell'art. 105 del decreto legislativo 50/2016. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.

10) Documentazione da presentare

1. La documentazione richiesta ai fini della RDO si distingue in "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che confluirà nella "Busta A" e "OFFERTA TECNICA" che confluirà nella "Busta B".
2. **Nella busta "A – Documentazione amministrativa" dovrà inserirsi:**
 - a) la candidatura, redatta anche sulla base del mod. 1;
 - b) la dichiarazione a corredo di gara, redatta anche sulla base del mod. 2, attestante:
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare ed in tutti i documenti di gara;
 - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
 - di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
 - di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
 - c) l'eventuale documentazione attinente la partecipazione plurisoggettiva.
3. **Nella busta "B – Offerta tecnica" dovrà inserirsi la proposta progettuale, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante, formulata in modo sintetico e contenuta al massimo in dieci**

(10) cartelle non in bollo, formato A4, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine, scritte con un font dimensione 10, interlinea 1, cui potranno essere allegati documenti e schede di completamento della proposta.

4. La documentazione relativa all'offerta deve, a pena di esclusione, essere firmata dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente, ovvero dai legali rappresentanti o procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ex art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice degli appalti.

11) Criteri di valutazione delle proposte

1. I criteri di valutazione delle offerte tecniche sono specificati all'allegato A.

12) Procedura di aggiudicazione

1. Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione, redatta sulla base del Modello predisposto dall'Ente affidante (Mod. 1), in plico generale contenente le buste A e B, al cui esterno dovrà riportare il nominativo del mittente e la dicitura "*Gara per l'affidamento dei servizi relativi ai laboratori di comunità – lotto CIG NON APRIRE*".
2. Il plico generale di cui al precedente punto indicata deve pervenire, **pena l'esclusione** dalla procedura, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata mediante il servizio postale, ovvero mediante corriere espresso o agenzia di recapito autorizzata, **ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12.00 DI LUNEDÌ 5 GIUGNO 2017**, all'Ufficio Protocollo Viale Roma 21 Bologna.
3. È possibile anche la consegna a mano del plico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16,00, allo stesso ufficio di cui al precedente comma 1, che ne rilascerà apposita ricevuta.
4. Il plico generale e le buste dovranno essere adeguatamente chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura.
5. Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, l'Ente affidante nominerà la Commissione Tecnica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici e dal regolamento interno di ASP.
6. La seduta pubblica per l'apertura delle buste amministrative, alla quale potranno intervenire i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta della Stazione appaltante, **è fissata per lunedì 5 giugno, ore 15.30, presso la sede amministrativa di ASP in viale Roma n. 21.**
7. Ai sensi dell'art. 95, co. 12 del d.lgs. n. 50/2016, si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.
8. Il Responsabile della Procedura di Gara, scaduti i termini di presentazione delle offerte, mediante accesso su Intercent-ER procede a:
 - verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
 - verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. m del d.lgs. n. 50/2016;
 - verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del d.lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;

- verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) g) del d.lgs. n. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
 - verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2 lett. d), e) f) del d.lgs. n. 50/2016.
9. A norma dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, con esclusione dell'offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. Inoltre il concorrente che ha dato causa alla irregolarità essenziale è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari a euro 50 (cinquanta/00).
 10. Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti disposizioni della presente lettera d'invito, se:
 - a. non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, al seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 c. 9 del d.lgs. n. 50/2016;
 - b. non provvedano a pagare la sanzione come stabilito dal medesimo articolo 83 c. 9 del d.lgs. n. 50/2016.
 11. Dopo la verifica della regolarità della documentazione presentata, il Responsabile del Procedimento di Gara procederà all'apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e provvederà alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 97 del d.lgs., 50/2016, provvedendo preventivamente a sorteggiare il metodo di calcolo della soglia di anomalia a norma del co. 2 del citato art.97, mediante estrazione automatica predisposta sul sistema Intercent-ER.
 12. Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri indicati nell'allegato A.
 13. L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della stazione appaltante.
 14. Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
 15. Come stabilito dall'art. 95, c. 15 del d.lgs. n. 50/2016 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

13) Eventuale decisione di non aggiudicazione dell'appalto

1. In base all'art. 95, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, ASP può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
2. In base all'art. 94, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, ASP può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello stesso decreto.

14) Stipula del contratto

1. La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata stipulata in modalità digitale ed è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
2. Si applicheranno le condizioni fissate nello schema di contratto di cui all'allegato B.
3. A norma dell'art. 32, c. 8 del d.lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione.
4. Prima della stipulazione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 23 dello schema di contratto, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
5. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo, sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene.
6. Ai fini della stipulazione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata. Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:
 - a. produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e dello Schema di contratto;
 - b. esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del d.lgs. n. 50/2016;
 - c. produrre polizza assicurativa o appendice a polizza assicurativa in conformità a quanto previsto all'art. 25 dello schema di contratto;
 - d. sottoscrivere il DUVRI o Verbale di coordinamento sulla sicurezza insieme al RSPP di ASP Città di Bologna.

15) Altre informazioni

1. Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme alla presente lettera di invito.
2. Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale di documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale.
3. In conformità a quanto disposto dall'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale d'inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. L'Amministrazione interpellerà l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la

prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

La Responsabile
F.to Monica Brandoli

Criteria di valutazione offerta tecnico-qualitativa per:

- a) LOTTO 1 – “Laboratorio di comunità di Porto/Scalo”
- b) LOTTO 2 – “Laboratorio di comunità di Navile/Bolognina”
- c) LOTTO 3 – “Laboratorio di comunità di Navile/Dozza”
- d) LOTTO 4 – “Laboratorio di comunità di San Donato - San Vitale”

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PARAMETRI VALUTATIVI	Punteggio attribuibile	Punteggio massimo
A	Conoscenza del territorio e del lavoro di comunità			10 punti
A.1	Descrizione dell’idea di sviluppo dei laboratori di comunità	<ul style="list-style-type: none"> a) presentazione dell’idea di laboratori di comunità, in ottica di <i>welfare community</i> e di <i>empowerment</i> di comunità, tenendo conto dei soggetti beneficiari; b) valorizzazione dell’attività svolta precedentemente, anche in altri contesti, su temi riguardanti il lavoro di comunità. 	5 punti (massimo 20 righe)	
A.2	Capacità di connettere il laboratorio di comunità alle risorse disponibili sul territorio, sia quelle già presentate nel bando, sia quelle inedite	<ul style="list-style-type: none"> a) conoscenza delle potenzialità del territorio; b) conoscenza degli enti presenti sul territorio e descrizione delle eventuali modalità di collaborazione; c) progetto di raccordo con la rete dei laboratori di comunità comunali. 	5 punti (massimo 20 righe)	
B	Modalità di esecuzione del servizio			60 punti
B.1	Attività aperte al pubblico e le altre azioni previste per rafforzare il lavoro di comunità	<ul style="list-style-type: none"> a) coerenza delle attività e delle altre azioni previste con quanto richiesto dal capitolato; b) innovazione e originalità delle proposte e loro impatto sul territorio; c) appropriatezza della pianificazione dei tempi richiesti per la realizzazione delle attività proposte, incluse le fasi iniziali, finali e di rendicontazione, con i tempi concessi dalla sperimentazione; d) dove previsto dal capitolato, pianificazione e studio di fattibilità di una <i>start-up</i>. 	30 punti (massimo 120 righe)	
B.2	Eventi realizzati nella sede o in altri luoghi della comunità	<ul style="list-style-type: none"> a) coerenza degli eventi che si intende realizzare con quanto richiesto dal capitolato; b) innovazione e originalità delle proposte e loro diffusione sul territorio; c) appropriatezza della pianificazione dei tempi richiesti per la realizzazione delle attività proposte, incluse le fasi iniziali, finali e di rendicontazione, con i tempi concessi dalla sperimentazione. 	25 punti (massimo 100 righe)	
B.3	Schema orario di apertura del servizio al pubblico	<ul style="list-style-type: none"> a) incremento di giorni o di ore d’apertura, rispetto a quanto richiesto dal capitolato 	5 punti	

		b) coerenza fra quanto proposto come attività e orario di apertura al pubblico per realizzarle		
C	Modalità di organizzazione del servizio			20 punti
C.1	Schema del personale, compreso il personale di pulizie, che si intende impegnare nel servizio con indicazione di mansione, ore, contratto collettivo nazionale di riferimento e livello.	a) coerenza fra quanto richiesto dal capitolato, quanto proposto e il personale impiegato; b) impiego di personale di pulizia adeguato per l'apertura al pubblico; c) eventuale impiego nel servizio di soggetti svantaggiati e/o vulnerabili, indicando la forma contrattuale, anche per tirocini formativi.	15 punti	
C.2	Attività formative per la formazione permanente del personale	a) attività di formazione adeguate al laboratorio di comunità e alle attività o eventi proposti; b) numero di ore di formazione congruo; c) disponibilità ad accogliere soggetti di altri enti nelle formazioni previste, indicandone il numero massimo.	5 punti (massimo 40 righe)	
D	Valutazione			10 punti
D.1	Valutazione delle attività proposte (<i>evaluation</i>) da parte dei beneficiari	a) metodo di valutazione proposto per i diversi beneficiari del servizio; b) restituzione delle valutazioni ai soggetti coinvolti e ad ASP Città di Bologna.	10 punti (massimo 40 righe)	

e) LOTTO 5 – “Progettazione e realizzazione di attività culturali che promuovano eventi di inclusione sociale”

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PARAMETRI VALUTATIVI	Punteggio attribuibile	Punteggio massimo
A	Conoscenza del territorio			
A.1	Capacità di connettere il servizio alle risorse disponibili sul territorio comunale	<ul style="list-style-type: none"> a) conoscenza delle potenzialità del territorio; b) conoscenza degli enti presenti sul territorio e descrizione delle eventuali modalità di collaborazione. 	5 punti (massimo 20 righe)	5 punti
B	Modalità di esecuzione del servizio			
B.1	Progettazione e realizzazione eventi	<ul style="list-style-type: none"> a) descrizione delle modalità di supporto degli eventi richiesti dai laboratori di comunità; b) competenze tecniche messe a disposizione dei laboratori di comunità per la pianificazione; c) <i>business plan</i> delle risorse impiegabili; d) trasparenza nella rendicontazione delle spese sostenute. 	20 punti (massimo 80 righe)	55 punti
B.2	Progettazione e realizzazione di attività di formazione	<ul style="list-style-type: none"> a) descrizione delle modalità di supporto delle attività formative richieste dai laboratori di comunità; b) <i>business plan</i> delle risorse impiegabili; c) trasparenza nella rendicontazione delle spese sostenute. 	20 punti (massimo 80 righe)	
B.3	Supporto allo studio di fattibilità rispetto alla creazione di <i>start-up</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) descrizione delle modalità di supporto allo studio di fattibilità per l’attivazione di <i>start-up</i>; b) competenze a supporto nella partecipazione a bandi locali, regionali o nazionali per lo sviluppo di tali attività. 	15 punti (massimo 60 righe)	
C	Modalità di organizzazione del servizio			
C.1	Schema del personale che si intende impegnare nel servizio con indicazione di mansione, ore, contratto collettivo nazionale di riferimento e livello.	<ul style="list-style-type: none"> a) coerenza fra quanto richiesto dal capitolato, quanto proposto e il personale impiegato; b) eventuale impiego nel servizio di soggetti svantaggiati e/o vulnerabili, indicando la forma contrattuale, anche per tirocini formativi. 	15 punti	15 punti
D	Specifiche qualità tecniche			
D.1	Attività di <i>fundraising</i> e autofinanziamento	<ul style="list-style-type: none"> a) modalità legali messe a disposizione dei laboratori di comunità per la raccolta donazioni da parte di cittadini coinvolti negli eventi; b) trasparenza nella rendicontazione di ogni entrata. 	10 punti (massimo 40 righe)	25 punti
D.2	Diffusione dei dati riguardanti le attività e gli eventi promossi dai laboratori di comunità	<ul style="list-style-type: none"> a) modalità di raccolta e produzione dati rispetto a tutti i laboratori di comunità; b) modalità di diffusione dei dati, incluse le tempistiche. 	15 punti (massimo 60 righe)	



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

All_6

Affidamento del Servizio Di “LABORATORIO DI COMUNITÀ DI PORTO/SCALO”

Via Dello Scalo 23

CIG 7083129EF2

SCHEMA DI CONTRATTO

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI	3
ART. 2 - OGGETTO	3
ART. 3 - MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	3
ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO	3
ART. 5 - OPZIONI DI RINNOVO E PROROGA	3
ART. 6 - VALORE DELL'APPALTO	3
ART. 7 - RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ART. 9 - VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE.....	4
ART. 10 - INTERVENTO DELL'AZIENDA ASP QUALE SOSTITUTO CONTRIBUTIVO	4
ART. 11 - INTERVENTO DELL'AZIENDA ASP QUALE SOSTITUTO RETRIBUTIVO	5
ART. 12 - OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE E DELL'AZIENDA ASP IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	5
ART. 13 - SUBAPPALTO	5
ART. 14 - VERIFICHE NEI CONFRONTI DEL SUBAPPALTATORE – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	6
ART. 15 - CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO	6
ART. 16 - RICONOSCIMENTI IN CASO DI RITARDATO AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 17 - IMPOSTE RIFERITE ALLE PRESTAZIONI.....	6
ART. 18 - ADEGUAMENTO/REVISIONE DEI PREZZI.....	6
ART. 19 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO	7
ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	7
ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 22 - CESSIONE DEI CREDITI	7
ART. 23 - GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 24 - RESPONSABILITA'	8
ART. 25 - COPERTURE ASSICURATIVE	8
ART. 26 - INADEMPIMENTI, PENALITA' ED ESECUZIONE IN DANNO	8
ART. 27 - VICENDE SOGGETTIVE INERENTI L'APPALTATORE, INCIDENTI SUL RAPPORTO CONTRATTUALE	9
ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 29 - RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI	10
ART. 30 - RECESSO UNILATERALE DELL'AZIENDA ASP	10
ART. 31 - CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E SOSPENSIONE DELL'APPALTO PER VOLONTA' DELL'AZIENDA ASP – RECESSO DELL'APPALTATORE	10
ART. 32 - CLAUSOLA REVISIONALE RELATIVA A CONVENZIONI CONSIP SOPRAVVENIENTI.....	10
ART. 33 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE	11
ART. 34 - FORO COMPETENTE	11



ART. 35 -	SPESE DI REGISTRAZIONE	11
ART. 36 -	COMUNICAZIONI	11
ART. 37 -	RISERVATEZZA	11
ART. 38 -	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
ART. 39 -	NORMATIVA APPLICABILE	11

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente documento e di tutti gli atti di affidamento si intende:
 - a) **per Azienda ASP:** la stazione appaltante che procede all'affidamento dell'appalto oggetto delle presenti condizioni generali, ASP Città di Bologna, Azienda di Servizi alla Persona costituita con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2078 del 27.12.2013, con sede legale in Bologna, Via Marsala n. 7 e sede amministrativa in Bologna, Viale Roma 21, C.F. e P.IVA n. 03337111201, PEC: asp@pec.aspbologna.it;
 - b) **per "appalto"** il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Azienda ASP e un operatore economico prestatore di lavori/beni/servizi (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di lavori/forniture/servizi oggetto delle presenti condizioni generali di contratto (d'ora in avanti CGC);
 - c) **per "Appaltatore"**, l'operatore economico prescelto dall'Azienda ASP, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nelle presenti CGC, integrate con le eventuali indicazioni dell'offerta;
 - d) **per "Codice" o "Codice dei contratti pubblici"** il d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 2 - OGGETTO

1. Le presenti CGC definiscono la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione dei lavori/beni/servizi, il cui contenuto analitico è definito nel Capitolato Tecnico.
2. Gli elementi descrittivi dettagliati delle prestazioni e dei relativi processi realizzativi, individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai sensi dell'art. 68 del Codice dei contratti pubblici, nonché delle modalità di esecuzione specifica dell'appalto sono illustrati nel Capitolato, al quale si fa rinvio e che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti CGC.
3. Fanno parte del contratto di cui alle presenti CGC:
 - a. il disciplinare di gara (all.1);
 - b. il capitolato tecnico (all. 2);
 - c. il presente Schema di contratto (all. 6).
4. L'Appaltatore individua un responsabile, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Azienda ASP e che rappresenti per l'Azienda ASP la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione delle attività affidate.
5. L'Azienda ASP individua un Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dagli artt. 101 e 111 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché provvede a comunicarne il nominativo ed i recapiti presso l'Azienda ASP all'Appaltatore.
6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Azienda ASP in relazione al presente appalto.
7. Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.
8. Il Responsabile del Procedimento svolge, in base all'articolo 31, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, i seguenti compiti ed attività relativi al presente appalto:
 - a) svolgimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove / se diversamente nominato, delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'Azienda ASP aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
 - b) raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.

ART. 3 - MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all'appalto in oggetto sono ammesse nei casi stabiliti dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Azienda ASP nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Le modifiche e le varianti non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle modifiche e delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Azienda ASP, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile del Procedimento.
6. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al comma 5 alle stesse condizioni previste dal presente documento.
7. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Azienda ASP e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.
8. Nel caso in cui l'Azienda ASP richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite dall'art. 106 Codice, l'eventuale garanzia definitiva costituita in relazione all'esecuzione del presente contratto deve essere adeguatamente integrata.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata del contratto di cui al presente appalto è stabilita nella lettera di invito, decorrente dalla data di stipula dello stesso.

ART. 5 - OPZIONI DI RINNOVO E PROROGA

1. Il contratto può essere rinnovato per un periodo massimo di un anno agli stessi prezzi, patti e condizioni.
2. Il rinnovo del contratto è disposto dall'Azienda ASP senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno un mese rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

ART. 6 - VALORE DELL'APPALTO

1. Il valore del servizio oggetto di appalto, rapportato alla durata dell'affidamento di un anno, è determinato in euro 9.523 (novemilacinquecentoventitre/00), al netto dell'IVA, di cui euro 0 (zero) quali oneri della sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto. Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore dei corrispettivi sarà in base ai servizi effettivamente resi ed eseguite secondo le tempistiche e le necessità della stazione appaltante.
2. Il valore stimato delle attività di cui al servizio in oggetto, rapportato alla durata dell'affidamento nonché al possibile esercizio dell'opzione di rinnovo, ai soli fini dell'evidenziazione del valore dell'appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito dall'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, è determinato nell'importo complessivo stimato in euro 19.047 (diciannovemilaquarantasette/00, al netto dell'IVA).

ART. 7 - RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'Appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti al presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.
2. Le risorse umane impegnate dall'Appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dalle presenti CGC, nonché ad osservare il segreto professionale e ad attuare gli indirizzi indicati dall'Azienda ASP.
3. Tutte le risorse umane impegnate nell'esecuzione del presente appalto ed operanti in locali dell'Azienda ASP o aree dalla stessa rese disponibili per l'esecuzione dell'appalto devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione e una fotografia del dipendente.
4. L'Appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Azienda ASP, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 2 e 3.
5. L'Appaltatore si impegna a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento delle singole attività e le norme contenute nel presente contratto, sollevando pertanto l'Azienda ASP da oneri di istruzione delle stesse.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se il fornitore è una cooperativa sociale), l'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Azienda ASP può richiedere all'Appaltatore ogni documento utile.
5. L'Appaltatore si obbliga ad estendere ai propri dipendenti impegnati nell'appalto le previsioni, per quanto compatibili, del d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento di ASP, reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzione aziendale.

ART. 9 - VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE

1. L'Azienda ASP sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento, il quale ha validità di centoventi (120) giorni dalla data del rilascio.
3. L'Azienda ASP provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte

dell'Appaltatore o dei subappaltatori non rileva ai fini della verifica.

4. L'Azienda ASP acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto e per le verifiche relative ai pagamenti.
5. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
6. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Azienda ASP pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 105, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
7. Qualora il Documento unico di regolarità contributiva sia stato rilasciato in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati, in base all'art. 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 marzo 2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 165 del 16 luglio 2013) si applica il comma 5 dell'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore, come meglio specificato nel successivo art. 10.
8. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico, acquisito dall'Azienda mediante il sistema DURC on-line.

ART. 10 - INTERVENTO DELL'AZIENDA ASP QUALE SOSTITUTO CONTRIBUTIVO

1. In relazione alle attività del presente appalto, l'Appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Azienda ASP direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.
3. A garanzia della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda ASP del certificato di verifica di conformità o di documento di analogo valore, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. La trattenuta da parte dell'Azienda ASP, quale sostituto contributivo, delle somme dovute all'Appaltatore è effettuata successivamente alle ritenute indicate dal comma 5 dell'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici e dal successivo art. 18 delle

CGC, in base al quale sull'importo netto progressivo delle prestazioni deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento ed il complesso di tali ritenute può essere svincolato soltanto in sede di liquidazione finale.

5. Con la somma restante dopo la ritenuta operata in base al precedente comma 3, l'Azienda ASP procede al pagamento degli eventuali debiti previdenziali dell'Appaltatore. L'intervento sostitutivo dell'Azienda ASP può operare anche quando il debito sia in grado di colmare solo in parte le inadempienze dell'Appaltatore evidenziate nel Durc.
6. Le somme finalizzate a soddisfare i crediti devono essere ripartite tra gli Istituti previdenziali creditori in proporzione dei crediti di ciascun ente previdenziale evidenziato nel documento di regolarità contributiva.
7. Per consentire il coordinamento di più possibili interventi sostitutivi da parte di amministrazioni che abbiano contratti di appalto con lo stesso operatore economico irregolare sotto il profilo contributivo, l'Azienda ASP è tenuta a preavvisare gli enti previdenziali prima di procedere ai versamenti, al fine di consentire la rimodulazione dei crediti, nonché, a seguito del versamento, a comunicare tempestivamente agli enti previdenziali i pagamenti effettuati.
8. In relazione ai debiti contributivi dei subappaltatori, a fronte del principio solidaristico che coinvolge appaltatori e amministrazioni appaltanti, l'Azienda ASP deve operare con l'intervento sostitutivo solo per le somme residue rimaste dopo l'analogo intervento dell'Appaltatore. In tal caso, inoltre, quanto corrisposto dall'Azienda ASP non può eccedere il valore del debito che l'Appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del durc irregolare.
9. L'Azienda ASP, nel rapporto tra i versamenti connessi all'intervento come sostituto previdenziale e quelli da realizzare a copertura di eventuali debiti verso l'erario rilevabili presso Equitalia in caso di pagamenti superiori a 10.000 euro in base all'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, è tenuta all'applicazione prioritaria del meccanismo previsto dall'art. 30 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, al fine di consentire all'operatore economico Appaltatore in prospettiva di ottenere un DURC regolare e pertanto di continuare ad operare sul mercato, salvaguardando così anche i crediti dell'Azienda ASP fiscale.

ART. 11 - INTERVENTO DELL'AZIENDA ASP QUALE SOSTITUTO RETRIBUTIVO

1. Per le attività oggetto del presente appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Azienda ASP paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.
2. I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 12 - OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE E DELL'AZIENDA ASP IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'Appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e si impegna a rispettare integralmente la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al d.lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.

3. Il referente presso il quale i concorrenti possono comunque ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego, di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è individuato nel Responsabile del Servizio Sistema di Gestione dell'Azienda ASP.
4. In relazione all'esecuzione delle attività per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto all'interno dei luoghi di lavoro dell'Azienda ASP, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato nella persona del Responsabile del Servizio del Sistema di Gestione) per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.
5. In ottemperanza specificamente a quanto previsto dall'art. 26, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 prima dell'avvio dell'attività, in occasione di mutamenti organizzativi e comunque con periodicità annuale ASP promuoverà l'attività di cooperazione e coordinamento anche al fine di favorire l'informazione reciproca tra i lavori delle diverse imprese presenti nei luoghi interessati dallo svolgimento delle attività. In occasione della prima riunione sarà preliminarmente svolto un sopralluogo presso le sedi individuate per lo svolgimento delle attività.
6. L'Appaltatore si impegna a fornire all'Azienda ASP, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
 - a. nominativo del responsabile della sicurezza;
 - b. nominativo del rappresentante dei lavoratori;
 - c. requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
 - d. mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
 - e. formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
 - f. mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
 - g. dotazione di dispositivi di protezione individuali;
 - h. numero e presenza media di addetti;
 - i. numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
 - j. altre informazioni che l'Appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
7. In relazione all'applicazione delle misure di sicurezza per la tutela dei lavoratori l'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a quanto previsto dal Capitolato Speciale in rapporto all'esecuzione delle attività.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1. In relazione allo svolgimento delle attività dell'appalto oggetto delle presenti CGC, l'Appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l'Appaltatore intende subappaltare è indicata nell'offerta insieme all'indicazione dei lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. Le attività oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell'importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Azienda ASP, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall'offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall'Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all'art. 67 del d.lgs. n.

159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

6. L'Azienda ASP provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
8. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l'esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l'individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l'Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso Appaltatore.
13. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
14. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subAppaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 - VERIFICHE NEI CONFRONTI DEL SUBAPPALTATORE – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, in relazione alle attività in subappalto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
2. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Azienda ASP prima dell'inizio dell'appalto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché, quando necessario, copia del piano di sicurezza.
3. L'Azienda ASP provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, secondo quanto previsto dal successivo art. 19, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti relativi all'effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, quando non riscontrabili d'ufficio dall'Azienda ASP stessa, nonché previa verifica, ai sensi del precedente art. 9, del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'attività affidata sono stati correttamente eseguiti dall'Appaltatore.

4. Per consentire l'ottimale attuazione di quanto previsto dal precedente comma 4, ai fini del pagamento delle prestazioni eseguite, in relazione alla periodizzazione prevista, l'Appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Azienda ASP copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti e quando gli stessi non possano essere verificati d'ufficio dall'Azienda ASP. Contestualmente l'Azienda ASP provvede d'ufficio alla verifica della regolarità contributiva, secondo le modalità specificate nel precedente art. 9.

ART. 15 - CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo che l'Azienda ASP corrisponde all'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato sulla base dell'offerta dell'Appaltatore medesimo e degli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.
2. L'Azienda ASP assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle attività effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall'Appaltatore in sede di offerta.

ART. 16 - RICONOSCIMENTI IN CASO DI RITARDATO AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso di recesso dell'Appaltatore dal contratto per ritardo nell'avvio dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa dell'Azienda ASP in base a quanto previsto dalla vigente normativa, l'Appaltatore stesso ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
2. Ove l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Oltre alle somme espressamente previste nel precedente comma nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

ART. 17 - IMPOSTE RIFERITE ALLE PRESTAZIONI

1. I corrispettivi sono assoggettati ad imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'Appaltatore è tenuto a indicare nella fattura le eventuali aliquote differenziate eventualmente applicabili in relazione alle attività rese nell'ambito dell'appalto.

ART. 18 - ADEGUAMENTO/REVISIONE DEI PREZZI

1. I prezzi oggetto del presente appalto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale.
2. La revisione dei prezzi è effettuata dall'Azienda ASP con specifica istruttoria, condotta dal Dirigente /Responsabile di Servizio responsabile del processo di acquisto dei lavori, beni o servizi oggetto del presente appalto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
3. Qualora non siano disponibili i dati di cui al comma 2, il soggetto deputato a realizzare l'istruttoria di verifica assume a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT.
4. Il valore assunto a riferimento in base all'indicatore di cui al precedente comma 2 o 3 è modulato per l'effettiva definizione della revisione di prezzo considerando l'incidenza sullo stesso dei limiti di spesa per l'Azienda ASP disposti dalla normativa vigente o a valere sul periodo contrattuale per cui viene a essere effettuata la revisione medesima.
5. L'Azienda ASP informa il fornitore/l'aggiudicatario sulle disposizioni di legge comportanti per essa limiti all'autonomia di spesa entro 30/45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario e comunque entro termini analoghi dall'entrata in vigore delle disposizioni vincolanti, fornendo indicazioni sui valori percentuali delle limitazioni stesse.

6. In relazione all'istruttoria di cui al precedente comma 2, il soggetto deputato a realizzarla invita l'Appaltatore ad inoltrare all'Azienda ASP, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), la documentazione dimostrativa sull'aumento dei costi sostenuti, almeno un mese prima dell'inizio del nuovo anno contrattuale.
7. In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
8. L'istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa sia pari o superiore alla metà della durata ordinaria del contratto.

ART. 19 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione del presente appalto è effettuato dall'Azienda ASP entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento fattura (a motivo della peculiarità dei servizi oggetto di appalto, in quanto le risorse per remunerarli sono oggetto di finanziamento comunitario con differenti tempistiche di pagamento) previa verifica di conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, o, se successiva, dalla data di completamento/di esecuzione della prestazione.
2. L'Appaltatore fatturerà con cadenza mensile.
3. Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all'accertamento della regolarità contributiva.
4. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Azienda ASP.
5. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 ed è assicurato il risarcimento previsto dall'art. 6 dello stesso d.lgs. n. 231/2002.
6. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute nell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici e nel presente documento, in relazione alla documentazione necessaria per i pagamenti con riferimento al rapporto sussistente tra Appaltatore e subappaltatori.
7. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione all'Azienda ASP, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
8. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate come fatture elettroniche ad ASP Città di Bologna – Codice Univoco UFTH7H.
9. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
 - a) l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - b) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN;
 - c) l'indicazione del CIG dell'appalto;
 - d) tutti gli elementi richiesti dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per le fatture elettroniche.
10. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Azienda ASP procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
11. E' facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
12. In sede di pagamento, l'Azienda ASP riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara – CIG, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

ART. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Appaltatore è tenuto, in particolare:
 - a) a comunicare all'Azienda ASP i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
 - b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
 - c) a utilizzare il CIG comunicato dall'Azienda ASP nell'ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.
3. L'Azienda ASP verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
5. L'Azienda ASP verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata all'Appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.
2. L'Azienda ASP si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 22 - CESSIONE DEI CREDITI

1. L'Appaltatore può, in relazione ai crediti verso l'Azienda ASP derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione dei crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità all'Azienda ASP, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Azienda ASP stessa quale soggetto debitore.
3. In base a quanto stabilito dall'art. 106 comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all'Azienda ASP qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. Al fine di consentire all'Appaltatore la migliore gestione possibile dei crediti vantati nei suoi confronti, l'Azienda ASP si impegna a rilasciare apposita certificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonché dai correlati decreti attuativi e comunque fatte salve eventuali disposizioni speciali in materia.

ART. 23 - GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del Codice.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda ASP.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Azienda ASP, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dell'appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venti per cento (20%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina, ai sensi dell'articolo 103, comma 3, la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici da parte dell'Azienda ASP, che aggiudica l'appalto al concorrente in possesso dei requisiti che segue nella graduatoria.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
8. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.
9. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.
10. L'importo della garanzia può essere diminuito qualora l'Appaltatore sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali previste dall'art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 24 - RESPONSABILITA'

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'Appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Azienda ASP, nell'espletamento delle attività contrattuali, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Azienda ASP da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti e/o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone e/o a cose dall'attività del proprio personale e/o dagli utenti affidati, in relazione alle attività oggetto dell'appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Azienda ASP sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L'Appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le

disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Azienda ASP, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

6. L'Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'esecuzione dell'appalto e si impegna a sollevare l'Azienda ASP da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Azienda ASP in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Azienda ASP stessa, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

ART. 25 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. È a carico dell'Appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.
2. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i dipendenti, con esclusivo riferimento alle attività oggetto dell'appalto, con massimale per sinistro, sia per danni a persone che a cose, non inferiore ad € 1.000.000 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l'attività oggetto dell'appalto svolto per conto dell'Azienda ASP.
4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Azienda ASP, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto.

ART. 26 - INADEMPIMENTI, PENALITA' ED ESECUZIONE IN DANNO

1. Per il ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del Procedimento secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico.
2. L'importo delle penali è commisurato alla gravità dell'inadempimento, alla recidività dello stesso ed al pregiudizio arrecato.
3. In sede di applicazione della prima penale relativa al primo giorno di rilevazione dell'inadempimento, l'Azienda ASP provvede contestualmente a diffidare l'Appaltatore dal proseguire nel comportamento non conforme alle previsioni contrattuali.
4. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Azienda ASP.
5. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Azienda ASP procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 2.
6. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Azienda ASP, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 28.
7. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Azienda ASP può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
8. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Azienda ASP può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito

cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente, che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, nonché dalle proprie responsabilità civili e penali.

ART. 27 - VICENDE SOGGETTIVE INERENTI L'APPALTATORE, INCIDENTI SUL RAPPORTO CONTRATTUALE

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Azienda ASP fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.
2. Nei sessanta (60) giorni successivi l'Azienda ASP può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Azienda ASP, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
5. Il fallimento dell'Appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
6. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Azienda ASP proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
7. Ai sensi dell'art. 48, comma 17, Codice dei Contratti Pubblici, qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'Azienda ASP può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante ASP può recedere dal contratto.
8. Ai sensi dell'art. 48, comma 18 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti,

purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

9. Ai sensi dell'art. 48, comma 19 del Codice dei Contratti Pubblici, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Azienda ASP può ritenere risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) inadempimenti gravi rispetto agli obblighi del contratto. Si considera inadempimento grave anche la reiterazione ingiustificata di comportamenti negligenti ed in contrasto con quanto previsto nel presente contratto;
 - b) inosservanza delle direttive dell'Azienda ASP in sede di avvio dell'esecuzione dell'appalto;
 - c) inosservanza, da parte del soggetto gestore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal contratto).
2. Nei casi di cui al precedente comma, l'Azienda ASP procederà all'incameramento della cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all'eventuale rinnovazione della procedura fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.
3. Costituiscono ulteriori cause specifiche determinanti la risoluzione del contratto anche:
 - a) il subappalto o sub-affidamento di parti delle attività affidate non autorizzato in base a quanto previsto dall'art. 13 del presente documento;
 - b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - o la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, quando rilevata nell'arco di durata del contratto;
 - o la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;
 - o la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell'arco di durata del contratto.
4. Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:
 - a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010;
 - b) le cause previste dal successivo art. 29 (Risoluzione per reati accertati).
5. L'elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma 4 deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto e nell'arco di durata dell'affidamento dell'appalto.
6. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del soggetto gestore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
7. Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni

eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore.

8. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
9. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Azienda ASP, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.
10. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
11. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.
12. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda ASP, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
13. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
14. Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformità, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché nelle eventuali perizie di variante.
15. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Azienda ASP non si sia avvalsa della facoltà (prevista dall'art. 110 comma 1 del Codice) di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
16. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall'Azienda ASP ai sensi delle disposizioni contenute nel presente documento e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l'Appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Azienda ASP; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda ASP provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. L'Azienda ASP, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 29 - RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI

1. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Azienda ASP, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici.

2. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 30 - RECESSO UNILATERALE DELL'AZIENDA ASP

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Azienda ASP si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine dell'appalto, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, comunicazione PEC.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'Azienda ASP si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - a) il valore delle prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Azienda ASP;
 - b) le spese sostenute dall'Appaltatore;
 - c) un decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 31 - CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E SOSPENSIONE DELL'APPALTO PER VOLONTA' DELL'AZIENDA ASP – RECESSO DELL'APPALTATORE

1. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 30, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Azienda ASP, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostantiva.
2. Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell'Appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
3. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all'Azienda ASP, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal precedente art. 30 comma 4. Qualora l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal precedente art. 30 comma 4.
4. La facoltà dell'Azienda ASP di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 3, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

ART. 32 - CLAUSOLA REVISIONALE RELATIVA A CONVENZIONI CONSIP SOPRAVVENIENTI

1. L'Azienda ASP, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore/affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite:
 - a) i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli in esso riportati;
 - b) l'Appaltatore/affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Qualora l'Appaltatore/affidatario si adegui alla proposta di modifica delle condizioni economiche rispetto ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale formulata dall'Azienda ASP, questa non recede dal contratto.
3. Nell'analisi finalizzata ad operare il confronto tra le condizioni previste dal presente contratto di appalto e i parametri stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale sopravveniente, condotta dal Direttore dell'esecuzione / dal Responsabile del Procedimento, l'Azienda ASP opera un raffronto:
 - a) tra i parametri qualitativi, intesi come parametri e livelli desumibili dalle specifiche prestazionali/tecniche, del presente contratto e quelli indicati nella convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale e nei suoi eventuali allegati tecnici;
 - b) tra i parametri economici, intesi come i dati di prezzo unitari desumibili /stabiliti dal presente contratto e quelli desumibili/stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.
4. Qualora il parametro economico sia condizionato dai parametri qualitativi (specifiche prestazionali e tecniche) l'Azienda ASP deve, per mezzo del Direttore dell'esecuzione / del Responsabile del Procedimento, ai fini del confronto di cui al comma 1 del presente articolo, rispondere e ricalcolare i valori di riferimento, al fine di individuare elementi comparabili con i parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.
5. Qualora l'operazione di riponderazione e di ricalcolo di cui al precedente comma 4 non sia possibile o tecnicamente realizzabile, l'Azienda ASP effettua, per mezzo del Direttore dell'esecuzione / del Responsabile del Procedimento, il confronto assumendo a riferimento, per le prestazioni principali e per quelle secondarie, alcune tipologie di attività ed i relativi parametri economici, individuando quelli più facilmente comparabili ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.
6. L'Azienda ASP, per mezzo del Direttore dell'esecuzione / del Responsabile del Procedimento, verbalizza tutte le operazioni per il confronto di cui all'art. 1, comma 13 della legge n. 135/2012, al fine di motivare la propria scelta in ordine all'esercizio del diritto di recesso o in ordine al mantenimento dell'appalto regolato dal presente contratto.

ART. 33 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Azienda ASP e dall'Appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
2. La proposta di transazione può essere formulata:
 - a) dall'Appaltatore, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell'Azienda ASP;
 - b) dal dirigente competente dell'Azienda ASP, per essere rivolta all'Appaltatore, sentito il Responsabile del Procedimento.
3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ART. 34 - FORO COMPETENTE

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 33 è devoluta alla competenza del Foro di Bologna.
2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).

ART. 35 - SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d'uso ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli ulteriori ed eventuali oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili,

bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle stazioni appaltanti per legge.

ART. 36 - COMUNICAZIONI

1. Ai fini delle comunicazioni inerenti le operazioni di gare e di affidamento, nonché per la successiva fase di stipula e gestione del contratto, vengono riconosciute dalle parti a tutti gli effetti valide ed efficaci le comunicazioni intercorse tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).
2. In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente ASP declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
3. L'indirizzo di posta elettronica certificata di ASP è il seguente: asp@pec.aspbologna.it.

ART. 37 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 l'Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.
2. L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
3. L'Azienda ASP e l'Appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 39 - NORMATIVA APPLICABILE

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Azienda ASP e l'Appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

LOTTO 1 - CAPITOLATO

“Laboratorio di comunità di Porto/Scalo”

Codice CIG: 7083129EF2

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI “LABORATORI URBANI DI COMUNITÀ, PER ATTIVITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE CON E SENZA DIMORA E DI UN SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI CHE PROMUOVANO EVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE

Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020”

CCI 2014IT16M20P004

Asse 3 Servizi per l’inclusione (OT9)

Azione 3.3.1: “Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate”

Progetto BO 3.3.1.a “Attività culturali, di animazione territoriale e collaborazione civica con particolare riferimento ai giovani e al fenomeno delle nuove povertà”.

CUP

Bologna





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

LOTTO 1 – “Laboratorio di comunità di Porto/Scalo”

1. OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato si riferisce a un servizio di ASP Città di Bologna e Comune di Bologna, a carattere sperimentale, denominato: “Laboratorio di comunità di Porto/Scalo”, la cui sede principale per lo svolgimento delle attività si trova nei locali di via dello Scalo 23, Bologna.

2. PRESENTAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Il servizio rientra all’interno della progettazione del Piano Operativo della Città di Bologna, il quale descrive i progetti che saranno realizzati nell’area metropolitana di Bologna, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (in particolare, PON METRO linea di progetto BO 3.3.1a “Attività culturali, di animazione territoriale e collaborazione civica con particolare riferimento ai giovani e al fenomeno delle nuove povertà”).

Per quanto riguarda la strategia di azione locale, uno degli approcci più qualificanti e innovativi che il Comune di Bologna ha adottato e intende perseguire nei prossimi anni è quello del *welfare community*: considerare i singoli cittadini e le loro aggregazioni sociali (famiglie, gruppi di auto e mutuo aiuto formali e informali, organismi associativi, ecc.), non solo come potenziali beneficiari dei servizi, ma anche come risorse della comunità locale, che concorrono alla definizione degli stessi interventi volti a risolvere i bisogni presenti nel territorio.

Il laboratorio vuole pertanto essere un polo di attrazione a livello cittadino, che favorisca la contaminazione culturale e la compresenza di differenti fasce d’età e *background* sociale, al fine di rafforzare i legami sociali, l’inclusione di fasce escluse, la capacitazione personale e di gruppo, nonché l’attivazione dei soggetti deboli, facendo ricorso alle risorse già presenti sul territorio e a politiche innovative. Per queste ragioni, riconoscendo la valenza innovativa del servizio, tutte le azioni e gli interventi richiesti e previsti dal progetto saranno considerati sperimentali.

3. OBIETTIVI

L’obiettivo generale del servizio è quello di rigenerare e rinsaldare i legami sociali e territoriali, per promuovere inclusione e coesione sociale attraverso il rilancio e il rinnovamento del lavoro di comunità e la creazione di *start-up* di innovazione sociale che potranno contribuire al recupero in chiave socio-economica delle aree oggetto di intervento,





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

ad alta densità popolare (si indica la presenza limitrofa di alloggi Acer, di centro di accoglienza per persone senza dimora, di un Servizio Sociale territoriale, di uno studentato universitario e, più in generale di aree di consumo di sostanze, ecc.).

Il *welfare community*, eredità della tradizione di servizio sociale territoriale, necessita oggi di un rilancio e di un rinnovamento a fronte delle sfide che un tessuto complesso e disgregato mette in campo. Si intende, pertanto, creare e offrire risposte diversificate ed innovative ai bisogni emergenti attraverso interventi frutto di ampi partenariati tra pubblico, privato, comunità locale e terzo settore.

La riattivazione delle risorse della comunità locale (anche attraverso il sostegno dell'ente gestore all'avvio di laboratori specifici e *start-up* in ambito di inclusione sociale e in ambito culturale e creativo) dovrebbe impattare positivamente sull'attenuazione dei conflitti sociali e sui rapporti di vicinato, favorendo percorsi anche spontanei di mutuo aiuto e di partecipazione alla vita comunitaria. La conoscenza diffusa e l'avvio di attività inclusive dovrebbero portare anche all'incremento della tolleranza verso il "diverso".

4. ATTIVITÀ RICHIESTE

Viene richiesto di potenziare i collegamenti con le realtà pubbliche e private presenti sul territorio, in particolare quelle coinvolte nei percorsi di progettazione partecipata "Laboratori di Quartiere", finalizzati alla creazione di spazi di prossimità e processi di collaborazione concreti.

È richiesta l'attivazione di un percorso di autobiografia, "Storie senza dimora", in collaborazione con la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari (<http://lua.it>) e con il Gruppo Abele (<http://www.gruppoabele.org>), dedicato a persone con e senza dimora. In particolare si richiede di supportare la costruzione di uno studio di fattibilità per l'avvio di una *start-up* che si occupi dei luoghi "sconosciuti" della città di Bologna, luoghi di vita e di intervento dei servizi del *welfare* bolognese, in collaborazione col Settore marketing e Turismo del Comune di Bologna e con La Quadreria di ASP Città di Bologna.

Si richiede l'avvio di almeno un'ulteriore attività settimanale e due eventi. Gli eventi saranno creati in collaborazione ad un ente incaricato da ASP Città di Bologna di pubblicizzare, organizzare e sostenere tali azioni e le eventuali *start-up*.

5. BENEFICIARI



I beneficiari principali del servizio sono le persone residenti e i gruppi sociali presenti nell'area di interesse del laboratorio, includendo anche quelle provenienti dalle aree degradate e dalle persone in condizione di marginalità e a rischio di esclusione sociale.

Fra i soggetti vulnerabili si ricordano le persone adulte che manifestano fragilità e isolamento; persone ultra cinquantenni rimaste senza lavoro; adulti fragili in carico ai servizi sociali o socio-sanitari in situazione di particolare fragilità; giovani LGBT; giovani che arrivano da percorsi migratori drammatici (profughi e richiedenti asilo) e che hanno capacità e risorse proprie; giovani provenienti da percorsi di esecuzione penale; giovani adulti (19-30 anni) che si trovano a vivere esperienze di fragilità lavorativa, affettiva, relazionale e abitativa, e giovani nella fascia di età 18-35 nella fase di costruzione di un percorso professionale che necessitano di strumenti formativi personalizzati, innovativi e di contesti di incubazione favorevoli nel rafforzamento di capacità generatrici di reddito.

In particolare, saranno partecipanti attivi del laboratorio di comunità persone senza dimora (grave emarginazione adulta) presenti stabilmente sul territorio e persone con dimora, anche in presenza di fragilità non di tipo abitativo (es. anziani soli). Tutti i partecipanti dovranno essere maggiorenni, senza limite superiore d'età.

I destinatari indiretti sono individui (volontari), associazioni e altri soggetti del terzo settore disponibili al lavoro sinergico e portatori di idee progettuali meritevoli.

6. MODALITÀ DI ACCESSO DEI BENEFICIARI

L'accesso al laboratorio di comunità, negli orari di apertura, è libero per tutti i cittadini, mentre per i soggetti vulnerabili che avranno necessità di essere seguiti attraverso un percorso (progetto) *ad hoc*, che potrebbe prevedere anche un affiancamento educativo, è necessaria la segnalazione da parte del Servizio Sociale Territoriale di quartiere, del Servizio Sociale Bassa Soglia, dei Centri di accoglienza dedicati alle persone senza dimora, nonché dei servizi di prossimità, della rete dei servizi di ASP Città di Bologna e Comune di Bologna.

Nel laboratorio, in questa fase sperimentale, non sussistono limiti temporali di permanenza dei soggetti segnalati dal servizio, al di fuori di quanto concordato con il beneficiario e il servizio segnalante.

7. ORARI E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Sarà messo a disposizione lo spazio in via dello Scalo n. 23 – primo piano, in orari diurni e serali. È previsto che le attività e gli eventi possano essere svolti anche in altri luoghi del territorio individuati insieme al Quartiere, ad ASP Città di Bologna e al Comune di Bologna, in



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

coerenza col lavoro di comunità programmato e in accordo al Servizio contrasto alla grave emarginazione adulta di ASP Città di Bologna.

Si richiede una apertura ai beneficiari del servizio di almeno 9 (nove) ore settimanali, su almeno tre giornate.

8. ALTRE PRESTAZIONI DA GARANTIRE

È richiesta la presenza di una figura professionale educativa, o con titolo di studio equipollente *, contattabile dai servizi di ASP Città di Bologna e del Comune di Bologna per segnalazioni di possibili beneficiari del servizio, per la coprogettazione nei progetti socioeducativi individualizzati, secondo le modalità indicate dal Servizio contrasto alla grave emarginazione adulta di ASP Città di Bologna, e per eventuali affiancamenti educativi. Altri incarichi come l'apertura e la chiusura della sede o la conduzione di specifici laboratori potranno essere condotti da altro personale.

Si richiede la presenza di un coordinamento svolto da un professionista con laurea di secondo livello ad indirizzo sociale, sociologico, psicologico, pedagogico, cioè laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (LM50), in servizio sociale e politiche sociali (LM87), scienze pedagogiche (LM85), o titolo di studio magistrale equipollente * (es. in psicologia LM51, in antropologia culturale ed etnologia LM01, in sociologia e ricerca sociale LM88), fornendo eventuali altri criteri utili a caratterizzarne l'esperienza e la professionalità (es. gli anni di esperienza nel settore del contrasto alla grave emarginazione adulta).

È richiesta la reperibilità telefonica diurna del coordinatore nei giorni feriali. Inoltre il coordinatore dovrà garantire la sua presenza ai tavoli di ASP Città di Bologna e Comune di Bologna, nonché alla riunioni programmatiche e di verifica con il Servizio contrasto alla grave emarginazione adulta di ASP Città di Bologna.

Si richiede di garantire, nei giorni di apertura, la pulizia dei locali interni, programmando tali interventi in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle attività laboratoriali.

* Si riconosce l'equiparazioni tra titoli di vecchio ordinamento (ante DM 509/1999) e titoli ex DM 509/1999 e ex DM 270/2004.

9. CONDIZIONI ESSENZIALI DI SVILUPPO IN TERMINI DI SICUREZZA





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'ente gestore è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08.

Qualora necessario, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lettera b del D. Lgs.81/08, ASP Città di Bologna fornirà dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'appaltatore è destinato ad operare.

10. REPORTISTICA

Si richiede di inserire all'interno del sistema di elaborazione dati GARSIA le generalità riguardanti le persone frequentate il laboratorio inviate dai servizi sociali e dal sistema dei servizi della grave emarginazione adulta, con cadenza mensile.

Si richiede una relazione digitale quadrimestrale, a carattere prevalentemente qualitativo, dell'andamento del servizio, avendo cura di indicare tutte le attività presenti nel laboratorio di comunità, i soggetti partecipanti, le collaborazioni con enti del territorio e i possibili sviluppi futuri. I quadrimestri seguono il calendario solare (gennaio – aprile, maggio – agosto, settembre – dicembre) e la consegna delle relazioni è da intendersi entro le prime due settimane del mese successivo. Prima della scadenza di ogni quadrimestre dovrà essere garantita la presenza di tutti i dati necessari all'interno del sistema GARSIA e comunicato in tempo al Servizio contrasto alla grave emarginazione adulta di ASP Città di Bologna ogni eventuale ritardo, al fine di non invalidare i dati statistici.

11. DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento avrà una durata di sei mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, con facoltà per l'Amministrazione di rinnovo per ulteriori tre mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni. L'ASP si riserva, altresì, di prorogare la durata del contratto per un periodo massimo di ulteriori tre mesi rispetto alla naturale scadenza, ai sensi dell'art. 106, c. 11, del decreto legislativo n. 50/2016, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

12. IMMOBILE SEDE DEL SERVIZIO

Sono messi a disposizione a disposizione gli spazi di via dello Scalo n. 23 – primo piano, in un immobile di proprietà del Comune di Bologna, composto da salone/sala riunioni, bagno e stanza/ufficio (vedi planimetria allegata). È altresì concesso l'utilizzo del terrazzo, con accesso





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

tramite il salone, utilizzabile nel rispetto delle norme vigenti. L'ingresso al primo piano è garantito anche per persone con disabilità, tramite ascensore.

I limiti nell'uso dell'immobile sono descritti al paragrafo "Orari e luogo di svolgimento del servizio".

I lavori di manutenzione ordinaria dei predetti locali sono a carico dell'ente gestore, mentre la manutenzione straordinaria resta a carico del Comune di Bologna.

13. UTENZE

Sono a carico dell'ente gestore i costi relativi alle utenze telefoniche (compreso collegamento adsl/fibra) e alla tassa rifiuti, di cui ha onere di intestazione se dovuta.

Il resto delle utenze (elettricità e acqua) sono a carico del Comune di Bologna.

14. STRUMENTAZIONE

La strumentazione necessaria per lo svolgimento del laboratorio di comunità è a totale carico dell'ente gestore.

15. SUBAPPALTO

In relazione allo svolgimento delle attività previste nel presente capitolato, è ammesso subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e dai successivi commi, nella misura massima del 30% dell'importo finanziato.

16. INADEMPIENZE E PENALI

Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, ASP Città di Bologna si riserva di applicare una penale, dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'ente gestore può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione (via PEC). Verrà valutata la rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Bologna e ASP Città di Bologna.

La penale verrà quantificata da min. € 50,00 a max € 500,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

17. CONTROVERSIE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Bologna.





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI “LABORATORI URBANI DI COMUNITÀ, PER ATTIVITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE CON E SENZA DIMORA E DI UN SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI CHE PROMUOVANO EVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE”

Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020”

CCI 2014IT16M20P004

Asse 3 Servizi per l’inclusione (OT9)

Azione 3.3.1: “Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate”

Progetto BO 3.3.1.a “Attività culturali, di animazione territoriale e collaborazione civica con particolare riferimento ai giovani e al fenomeno delle nuove povertà”.

CUP F39J16001110007



Bologna



Spett.le
 ASP CITTA' DI BOLOGNA
 Viale Roma n. 21
 40139 Bologna (BO)

OGGETTO: candidatura alla partecipazione a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), per l'affidamento di "Laboratori urbani di comunità, per attività di inclusione sociale rivolti alla popolazione con e senza dimora e di un servizio di progettazione e realizzazione di attività culturali che promuovano eventi di inclusione sociale"

Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020", CCI 2014IT16M20P004, Asse 3 Servizi per l'inclusione (OT9), Azione 3.3.1: "Sostegno all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate", Progetto BO 3.3.1.a "Attività culturali, di animazione territoriale e collaborazione civica con particolare riferimento ai giovani e al fenomeno delle nuove povertà", CUP F39J16001110007

Lotto	Oggetto	CIG
1	"Laboratorio di comunità di Porto/Scalo", via dello Scalo 23	7083129EF2
2	"Laboratorio di comunità di Navile/Bolognina" via A. Di Vincenzo 26/a	70831364BC
3	"Laboratorio di comunità di Navile/Dozza" via del Gomito 22	7083139735
4	"Laboratorio di comunità San Donato- San Vitale, via P. Fabbri- ingresso Via Sabatucci 2"	7083144B54
5	Progettazione e realizzazione di attività culturali che promuovano eventi di inclusione Sociale	7083149F73

Il/la sottoscritto/a, nato/a a, il, residente a, prov., in Via, C.F., nella qualità di (specificare carica: Titolare, Amministratore, Presidente del C.d.A., Procuratore, ecc.) del seguente operatore economico, con sede in, via, C.F., P.I.,

CHIEDE

di partecipare alla gara in epigrafe, e specificatamente per i seguenti lotti (mettere una X nella prima colonna, in corrispondenza del lotto o dei lotti per i quali si presenta candidatura):

X	Lotto	Oggetto	CIG
	1	"Laboratorio di comunità di Porto/Scalo", via dello Scalo 23	7083129EF2



2	“Laboratorio di comunità di Navile/Bolognina” via A. Di Vincenzo 26/a	70831364BC
3	“Laboratorio di comunità di Navile/Dozza” via del Gomito 22	7083139735
4	“Laboratorio di comunità San Donato- San Vitale, via P. Fabbri-ingresso Via Sabatucci 2”	7083144B54
5	Progettazione e realizzazione di attività culturali che promuovano eventi di inclusione Sociale	7083149F73

(luogo, data)

.....,.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

N.B. SOTTOSCRIVERE CON SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA E TIMBRO AZIENDALE. ALLEGANDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA'



Spett.le
 ASP CITTA' DI BOLOGNA
 Viale Roma n. 21
 40139 Bologna (BO)

OGGETTO: candidatura alla partecipazione a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), per l'affidamento di "Laboratori urbani di comunità, per attività di inclusione sociale rivolti alla popolazione con e senza dimora e di un servizio di progettazione e realizzazione di attività culturali che promuovano eventi di inclusione sociale"

Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020", CCI 2014IT16M20P004, Asse 3 Servizi per l'inclusione (OT9), Azione 3.3.1: "Sostegno all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate", Progetto BO 3.3.1.a "Attività culturali, di animazione territoriale e collaborazione civica con particolare riferimento ai giovani e al fenomeno delle nuove povertà", CUP F39J16001110007

Lotto CIG

Lotto CIG

Il/la sottoscritto/a, nato/a a
 il, residente a
 prov., in Via
, C.F.,

DICHIARA

- a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara e relativi allegati, nel capitolato, nonché in tutti i rimanenti elaborati relativi all'appalto;
- b) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
- c) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge.

Data.....Luogo.....

FIRMA (del Legale rappresentante)

N.B.

SOTTOSCRIVERE CON SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA E TIMBRO AZIENDALE. ALLEGANDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA'